

Circolare n. 6 - Roma, 26 febbraio 2019

Oggetto: Determinazione del Presidente dell'Inail 19 dicembre 2018, n. 527. "Regolamento per il reinserimento e l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro" in attuazione dell'art. 1, comma 166, legge 23 dicembre 2014, n. 190. Modifiche agli articoli 5, 6 e 9.

1 FRAZIONAMENTO PER TIPOLOGIA DI INTERVENTO DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI SPESA RIMBORSABILE DALL'INAIL AL DATORE DI LAVORO

Allo scopo di facilitare l'accesso alle misure di sostegno garantite dall'Istituto, la determinazione di cui all'oggetto, pur senza modificare l'importo massimo di spesa complessivamente sostenibile da parte dell'Inail, pari a 150.000 euro, ha eliminato il frazionamento dell'importo complessivo in distinte voci di spesa, lasciando invariato soltanto il limite di 15.000 euro fissato per gli interventi di formazione. Il residuo importo di 135.000 euro potrà essere utilizzato indifferentemente sia per gli interventi di superamento e di abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro sia per quelli di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro. Sempre con riferimento ai limiti di spesa, con la circolare Inail 30 dicembre 2016, n. 51, è stato stabilito che "il piano esecutivo non può essere presentato se i costi previsti superano i suddetti limiti". Con la presente circolare, al fine di consentire la presentazione di piani esecutivi che prevedano costi eccedenti i suddetti limiti di spesa, si stabilisce, a modifica delle sopra richiamate istruzioni, che il datore di lavoro possa presentare il piano esecutivo anche nel caso in cui i costi in esso indicati superino il limite massimo di spesa fissato dalle disposizioni regolamentari, fermo restando che le somme eccedenti il predetto limite rimangono a carico del datore di lavoro.